

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: [ Convenzione tra l'A.V. 2 Distretto di Ancona, Comune di Ancona e Cooperativa Sociale ONLUS "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Co.S.E.R. per disabili "Il Samaritano" di Ancona. Periodo 01.01.2013 – 31.12.2013]**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RICHIAMATA** la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto "Preso d'atto della DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell'Area Vasta n. 2 di Fabriano"

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario ~~e del Direttore Amministrativo, ciascuno~~ per quanto di ~~rispettiva~~ competenza

**- D E T E R M I N A -**

1. Stipulare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la convenzione il cui schema allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con il Comune di Ancona e con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII titolare della Comunità socio-educativa-riabilitativa Co.S.E.R. per disabili "Il Samaritano" ubicata in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1 Ancona, per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013.
2. Definire con la Cooperativa Papa Giovanni XXIII che il Centro Residenziale "Il Samaritano" garantirà l'assistenza per l'intero periodo di durata della convenzione oggetto del presente atto, a favore dei 7 ospiti residenti nel comune di Ancona
3. Considerare che ai sensi della DGRM 1798/2012, relativa alla gestione provvisoria del budget 2013, l'importo degli oneri sostenuti nell'anno 2012 viene decurtato del 2% e, quindi, da €. 98.527,93(anno 2012) viene fissato in €. 96.557,37 (anno 2013).
4. Prendere atto che l'onere annuo posto a carico della AV2 riguarda esclusivamente il costo delle prestazioni sanitarie per assicurare l'assistenza prevista dalla convenzione a n. 7 ospiti del Centro Residenziale "Il Samaritano" residenti nel Comune di Ancona con un ammontare complessivo di €. 96.557,37 (IVA esente).
5. Prendere atto, altresì, che la spesa complessiva a carico della AV2 sarà imputata sul conto economico 0505100107 Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili, centro di costo 0722927 del Bilancio 2013, Sezione AV2;
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

8. Incaricare il Distretto Centro di Ancona della AV2 di trasmettere al Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona copia del presente atto per i provvedimenti di competenza.
9. Demandare al Servizio Contratti del Comune di Ancona la cura delle formalità necessarie per la stipula della convenzione di cui al presente atto.

Ancona, sede legale ASUR,

IL DIRETTORE SANITARIO,  
DOTT. ALESSANDRO MARINI

IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. GIANNI GENGA

La presente determina consta di n.16 pagine di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(Area Vasta n. 2 Distretto di Ancona Centro)**

**□ DISPOSIZIONI NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO**

L.R. n. 43 del 05.11.1988  
Delibera del Consiglio Regione Marche n. 105 del 03.12.1996  
Deliberazione amministrativa Regione Marche n. 306 dell'01.03.2000  
L.R. n. 20 del 06.11.2002  
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 97 del 30.06.2003  
Circolare Presidenziale n. 1/1992  
Legge 328/2000  
Regolamento Regionale n. 1 del 25.02.2004  
DGRM 665 del 20.05.2008 "Criteri di compartecipazione alle spese tra gli enti e soggetti interessati per la gestione di comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi".  
DGRM 449 del 15.03.2010: "Gestione di Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi – Criteri e disposizioni attuative".  
DGRM n. 23 del 21.01.2013

**PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE**

In ordine alla necessità di garantire ai cittadini disabili l'accoglienza presso delle strutture residenziali ove assicurare gli interventi socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero della capacità di autonomia della persona e al sostegno alle famiglie ritenendo necessario seguitare a garantire la continuità dei servizi di assistenza presso la rete di residenze operanti nel territorio del Comune di Ancona, rivolte ad ospitare pazienti maggiorenni portatori di handicap non autosufficienti o parzialmente autosufficienti in grave condizione di disagio fisico e sociale, con determina n. 498 del 22.12.2011 il Direttore di Area Vasta ha recepito l'Accordo di Programma per la gestione integrata delle residenze per anziani e disabili ubicate nel territorio del Comune di Ancona.

A l fine di rispondere alla necessità di accoglienza sopra rappresentata, il Direttore dell'ASUR Marche, con proprio atto n. 25851 del 09.12.2011, avente per oggetto: "Accordo di programma per la gestione integrata Area Vasta n. 2 Distretto Centro di Ancona e Comune di Ancona per prestazioni socio-sanitarie nelle Residenze e Centri Diurni di Ancona per persone non autosufficienti anziani e disabili. Triennio 2011/2013", ha provveduto a delegare il Direttore della AV2 alla sottoscrizione di un Accordo di Programma con il Comune di Ancona, con validità 2011/2013, che prevede anche il convenzionamento con la Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII, per l'accoglienza e l'inserimento di soggetti in situazione di grave disabilità presso strutture residenziali.

### **CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII CHE OPERA PER L'ASSISTENZA A PERSONE CON GRAVI DISABILITA'**

Sul territorio del Comune di Ancona insiste una Co.S.E.R. denominata "Il Samaritano" sita in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1. Tale struttura, gestita dalla Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII titolare della Co.S.E.R., ha una ricettività di 8 posti e possiede i requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente come da autorizzazione n. 3 del 14.10.2005 rilasciata del Comune di Ancona alla citata Cooperativa.

La Cooperativa Papa Giovanni XXIII, titolare della Comunità socio-educativo-riabilitativa "Il Samaritano", è a tutt'oggi l'unico soggetto in ambito comunale, autorizzato ai sensi della L.R. 20/2002, in grado di offrire una adeguata ospitalità residenziale socio-assistenziale per disabili.

Ai sensi dell'atto ASUR n. 25851, il Direttore dell'AV2 con Determina n. 54AV2 del 24.01.2013, ha provveduto ad approvare la stipula per il 2012 della convenzione con la Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII per la gestione della comunità socio-educativa-riabilitativa Co.S.E.R. per disabili "Il Samaritano" di Ancona.

La Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII ha assolto regolarmente e positivamente agli obblighi di cui alla convenzioni sottoscritte con la AV2 e l'Amministrazione Comunale nel 2012 garantendo idonea organizzazione e adeguata gestione della Co.S.E.R. "Il Samaritano" sotto il profilo assistenziale, educativo e riabilitativo come verificato dall'Unità Operativa Disabili dell'AV2 Sede Operativa di Ancona.

Appare pertanto opportuno continuare ad avvalersi della Cooperativa sociale Centro Papa Giovanni XXIII, al fine di garantire la continuità della risposta di residenzialità per i disabili già ospiti della struttura "Il Samaritano" o che si trovano in lista di attesa, in quanto nel territorio comunale, a tutt'oggi, la Cooperativa sociale Centro Papa Giovanni XXIII risulta essere un'espressione organizzata di solidarietà sociale e di promozione comunitaria del terzo settore che contribuisce alla progettazione e realizzazione della rete dei servizi a favore dei disabili.

Presso la Co.S.E.R. "Il Samaritano" sono stati inseriti i disabili che vanno a completamento dell'offerta di residenzialità per i disabili residenti, in prevalenza, nell'ambito territoriale del Distretto Centro di Ancona della AV2.

La AV2, il Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona e la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII nel corso di avvenuti incontri, hanno espresso la rispettiva disponibilità a stipulare anche per il 2013 la convenzione di cui allo schema Allegato che prevede:

- l'accoglienza di 7 soggetti disabili valutati idonei ad essere ospitati dalla struttura da parte della Commissione integrata di accesso composta da rappresentanti dei servizi sociali comunali e dei servizi sanitari della AV2 al raggiungimento della cifra massima stanziabile di €. 96.557,37 così come risulta dall'ammontare complessivo pagato nel 2012 di €. 98.527,93 detratto il 2% previsto dalla DGRM 1798/2012.
- il periodo di validità ha decorrenza dall' 01.01.2013 al 31.12.2013 e i costi di gestione, come già previsto da appositi atti della Regione Marche relativi a strutture destinate a soggetti con handicap grave privi dell'assistenza familiare, sono ripartiti secondo i seguenti criteri: 50% a carico di finanziamenti regionali, 25% della restante cifra a carico della AV2 e 25% a carico del Comune di Ancona.

La Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 23 del 21.01.2013, ha specificato che per gravità dell'utenza e per accordi già consolidati nel tempo, può essere concordata una retta maggiore rispetto

a quella stabilita dalla Regione purché la quota di spesa residuale che rimane scoperta rispetto alla compartecipazione regionale venga coperta metà dai comuni di residenza degli assistiti e metà dalle Aree Vaste dell'ASUR di appartenenza.

Posto che gli ospiti della residenza "Il Samaritano" versano tutti in condizioni di particolare gravità, appare utile specificare che il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite concordata nel corso degli anni con la Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII, ammonta ad Euro 135,80 (IVA esente). L'incremento della spesa rispetto alla retta massima indicata dalla Regione Marche è determinata dai seguenti servizi aggiuntivi assicurati dal gestore:

° accertamenti sanitari e visite specialistiche richieste dai MMG o da strutture sanitarie autorizzate, che si svolgono all'esterno e quindi comportano l'impiego del personale della struttura (educatore oppure OSS), oltre a quello in turno in struttura, che richiede l'impiego di personale aggiuntivo; la maggior parte dei disabili ricoverati al Samaritano hanno connotazione di gravità e necessitano di accompagnamento e presenza durante gli accertamenti sanitari; tali compiti non possono essere svolte dalle famiglie in quanto o non esistenti, o non adeguate a svolgere tale compiti, essendo gli stessi familiari o anziani o comunque bisognosi di assistenza sanitaria.

° disponibilità della Cooperativa di mezzi di trasporto, anche attrezzati per la disabilità motoria, utilizzati non solo per le uscite finalizzate all'integrazione sociale, ma anche soprattutto per i frequenti accertamenti sanitari di cui al precedente punto che consentono così di non utilizzare il trasporto sanitario a carico della AV2;

° utilizzo di un ampio giardino e spazio esterno, che richiede l'indispensabile manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del titolare della struttura ma che consente il mantenimento funzionale delle abilità motorie, personali e sociali dei soggetti disabili;

° presenza di esperti di laboratorio per attività di ergoterapia finalizzata a prevenire il deterioramento psico-fisico dei ricoverati.

## RIPARTIZIONE ONERI DI RIMBORSO

Sulla base di quanto previsto dalla citata DGRM 449/2010, i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% del tetto massimo di retta (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- il restante importo di € 78,30, residuale sul costo di € 135,80 corrispondente alla retta complessiva giornaliera pro-capite concordata ai fini della presente convenzione, per il 50% a carico della AV2 Sede operativa di Ancona fino alla concorrenza di €. 39,15 e, per il 50% a carico del Comune di Ancona dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite. La quota di compartecipazione a carico dell'utente viene stabilita dai servizi sociali del comune di residenza di ciascun assistito ospite, in alcuni casi tenendo conto del reddito personale ed in altri in base al modello ISEE secondo le diverse capacità economiche.

Pertanto le quote a carico della AV2 Sede Operativa di Ancona e del Comune di Ancona sono le seguenti:

- a) quota sanitaria giornaliera a carico della ASUR/AV2 Sede Operativa di Ancona Euro 39,15;
- b) quota sociale giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale Euro 39,15.

Nell'ambito dell'applicazione di quanto previsto dalla Giunta Regione Marche con Delibera n. 1798/2012, relativa alla gestione provvisoria del budget 2013, l'ASUR provvede ad applicare la riduzione del 2% sull'importo relativo all'anno 2012 per cui la somma massima complessiva erogata nell'anno 2013 avverrà fino alla concorrenza massima di €. 96.557,37 IVA esente (pari ad €. 98.527,93 -oneri sostenuti nel 2012 - il 2%).

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/AV2 Sede di Ancona devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Le prestazioni sanitarie che verranno assicurate ai pazienti ospiti con la convenzione oggetto del presente atto, sono del tutto analoghe a quelle assicurate nello scorso anno e si caratterizzano con la presenza delle seguenti figure professionali:

- n. 1 Responsabile della struttura con azione di coordinamento – Pedagogista
- n. 18 unità addetti alla riabilitazione – educatori – operatori di base
- n. 1 Psicologo
- n. 1 addetto alla segreteria, contabilità e gestione del personale
- n. 5 addetti agli affari generali e servizi generici

\* il personale addetto alla riabilitazione e all'assistenza diretta copre il servizio delle 10 ore giornaliere .  
Ciascun assistito, inoltre, versa la quota alberghiera pari a € 9 pro die..

La tempistica del fabbisogno assistenziale rivolto agli ospiti della struttura, viene riconosciuto e concordato in occasione di incontri preliminari tra il Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona e i preposti Uffici della AV2 sede operativa di Ancona e relativo alle prestazioni sanitarie da assicurare con l'ausilio di operatori addetti all'igiene della persona, infermieri e terapisti della riabilitazione.

Gli ospiti, in quanto cittadini italiani residenti nel Comune di Ancona, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e presso la Residenza fruiscono di prestazioni sanitarie previste nei LEA. La AV2 rimborsa alla Cooperativa Sociale la spesa sostenuta dal Centro per garantire l'assistenza sanitaria agli ospiti secondo le modalità previste dalla convenzione.

L'onere di spesa a carico della AV2 , quindi, si riferisce alla quantificazione dei costi per assicurare le prestazioni sanitarie che la Struttura sosterrà a favore degli ospiti. e che saranno poi oggetto di rimborso da parte della AV2 . I familiari degli assistiti versano direttamente alla Cooperativa Sociale la quota per il confort alberghiero e il Comune di Ancona sostiene le spese per le prestazioni di natura sociale. La AV2 effettua un rimborso delle spese sostenute dalla struttura per assicurare l'assistenza infermieristica, riabilitativa e di igiene alla persona.

Il Comune di Ancona, con Determinazioni del Dirigente del Servizio Servizi Sociali n. 2598 del 24.12.2012, ha disposto la prosecuzione della durata della convenzione con la Cooperativa Papa Giovanni XXIII titolare della Co.S.E.R. Il Samaritano di Ancona, da gennaio a dicembre 2013 acquisendo dall'Autorità di Vigilanza, di conseguenza, il codice CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Preso atto che il Comune di Ancona con Delibera di Giunta n. 434 del 13.12.2011 ha approvato l'Accordo di Programma con l'AV2 nel quale rientra anche la presente convenzione e che con Determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali n. 2599 del 24.12.2012 il Comune di Ancona ha provveduto ad approvare lo schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### PER QUANTO SOPRA ARGOMENTATO

#### PROPONE

1. Stipulare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la convenzione il cui schema allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con il Comune di Ancona e con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII titolare della Comunità socio-educativa-riabilitativa Co.S.E.R. per disabili "Il Samaritano" ubicata in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1 Ancona, per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013.
2. Definire con la Cooperativa Papa Giovanni XXIII che il Centro Residenziale "Il Samaritano" garantirà l'assistenza per l'intero periodo di durata della convenzione oggetto del presente atto, a favore dei 7 ospiti residenti nel comune di Ancona
3. Considerare che ai sensi della DGRM 1798/2012, relativa alla gestione provvisoria del budget 2013, l'importo degli oneri sostenuti nell'anno 2012 viene decurtato del 2% e, quindi, da € 98.527,93(anno 2012) viene fissato in € 96.557,37 (anno 2013).
4. Prendere atto che l'onere annuo posto a carico della AV2 riguarda esclusivamente il costo delle prestazioni sanitarie per assicurare l'assistenza prevista dalla convenzione a n. 7 ospiti del Centro

Residenziale "Il Samaritano" residenti nel Comune di Ancona con un ammontare complessivo di €. 96.557,37 (IVA esente) .

5. Prendere atto, altresì, che la spesa complessiva a carico della AV2 sarà imputata sul conto economico 0505100107 Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili, centro di costo 0722927 del Bilancio 2013, Sezionale AV2;
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
8. Incaricare il Distretto Centro di Ancona della AV2 di trasmettere al Servizio Servizi Sociali del Comune di Ancona copia del presente atto per i provvedimenti di competenza.
9. Demandare al Servizio Contratti del Comune di Ancona la cura delle formalità necessarie per la stipula della convenzione di cui al presente atto.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Dirigente Resp.le U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale  
Dr.ssa Chantal Mariani

**Il Responsabile dell'Istruttoria tecnico-sanitaria**  
Dr.ssa Patrizia Balzani

**I Dirigenti della UO Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico Finanziarie**

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto verrà imputato al conto 0505100107 "Acquisti prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili" del bilancio 2013, sezionale Area Vasta 2.

Il Dirigente UO  
Controllo di Gestione  
(Dott. ssa Maria Letizia Paris)

Il Dirigente UO  
Gestione Risorse Economico Finanziarie  
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

- ALLEGATI -

n. 1 Schema di convenzione

## ATTO DI CONVENZIONE

OGGETTO: Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "IL SAMARITANO" - convenzione tra Comune di Ancona, AV2 – Distretto Centro di Ancona e Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" – periodo 01.01.2013 – 31.12.2013.

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

il Comune di Ancona, nella persona del Direttore dell'Area Servizi per la Persona e la Famiglia Dr. Ciro del Pesce nato a Maniaco (PN) il 16.11.1954., domiciliato per l'ufficio in Ancona Piazza XXIV Maggio 1, nella sua qualifica di Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative, giusta decreto sindacale del 28 gennaio 2011, nell'ambito delle competenze attribuitele dal vigente Regolamento del Comune di Ancona per l'organizzazione della Dirigenza, ed in virtù del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lettera c) D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto del Comune di Ancona, dell'art. 11 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Ancona ed in attuazione della determinazione dirigenziale del 10.01.2011 n. 56.

E

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2 – sede legale di Ancona via Caduti del Lavoro 40, – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale e Legale Rappresentante Dottor Piero Ciccarelli (di seguito denominata Area Vasta n. 2) nato a Macerata il 26.04.1950, domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell'Area Vasta n. 2 – Via Marconi, 9 - 60044 Fabriano- insediato con determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto "Continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni";

E

la Cooperativa "Papa Giovanni XXIII"(cod. ORPS 600225), avente sede in Ancona - Piazzale Camerino n. 3/A, costituita con atto n. 16724 rep. N. 23462 del 26.10.95, iscritta al Registro Regionale delle Cooperative Sociali Sezione A con decreto n. 233 del 6.8.96 - C.F. 93058460424, P.IVA n. 01427250426 rappresentata da Sbarbati Don Giancarlo, nato a Ripe San Giusto il 2.1.44 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3, C.F. SBRGCR44A02H323N, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) "Il Samaritano", di seguito denominata "Comunità", di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 7 posti.

La "Comunità" possiede i requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente come da autorizzazione all'esercizio n. 3 del 14/10/2005 rilasciata del Comune di Ancona alla Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" quale titolare della medesima struttura.

La Comunità è gestita dalla Cooperativa Papa Giovanni XXIII nel rispetto della presente Convenzione, del Regolamento comunale e delle norme regionali in vigore.

Le ammissioni e le dimissioni dalla Comunità, relativamente ai 7 posti oggetto della presente convenzione, sono disposte dal Settore Politiche Sociali ed Educative del Comune di Ancona, previo giudizio di ammissibilità emesso dall'apposita Commissione integrata ASUR/Area Vasta 2 e Comune, sentito il Responsabile della struttura, nel rispetto della lista di attesa ed in applicazione del Regolamento comunale in vigore.

#### **Art. 2 - Sede**

La Comunità è situata all'interno dell'immobile, ubicato in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1, che insiste su area comunale in diritto di superficie. I locali sono adibiti a Comunità socio-educativo-riabilitativa (Co.S.E.R.) secondo le modalità previste dalla L. R. n. 20 del 6.11.2002 e dal Regolamento regionale 8.3.2004 n.1 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 3 - Finalità**

La Comunità è finalizzata alla realizzazione di un percorso educativo riabilitativo per persone maggiorenni in condizione di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, ed in particolare mira a:

- offrire una soluzione di vita comunitaria a persone prive o carenti di adeguato sostegno familiare;
- offrire spazi e percorsi di attività socio-educativo-riabilitative specifiche sulla base del Progetto Educativo Personalizzato (PEP);
- migliorare la qualità della vita degli ospiti attuando una gestione comunitaria della vita quotidiana improntata sul modello familiare;
- favorire l'integrazione sociale degli ospiti mediante l'apertura alla comunità locale onde evitare la separazione della struttura dal tessuto sociale e dalla vita collettiva.

#### **Art. 4 – Utenza e ricettività**

In base alla presente convenzione la Comunità può accogliere un massimo di 7 utenti.

L'accoglienza può essere permanente o temporanea. In caso di assenza di ospiti permanenti è consentita la sostituzione degli stessi con utenti temporanei.

La Comunità accoglie persone maggiorenni in condizione di disabilità con compromissione funzionale di carattere fisico, intellettuale, sensoriale, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica o affetti da dipendenze.

L'accesso alla Comunità è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al percorso educativo-riabilitativo definito congiuntamente dai servizi sociali e sanitari.

Gli utenti sono ammessi alle strutture con provvedimento del Dirigente del Settore Politiche sociali del Comune di Ancona, previo giudizio di ammissibilità espresso dalla commissione integrata tra Unità Operativa Disabili del Comune di Ancona e Unità Multidisciplinare Età Adulta della ASUR/Area Vasta 2, sentito il parere del Responsabile della struttura e nel rispetto della lista di attesa.

La permanenza nella Comunità è connessa all'andamento del percorso socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari.

La frequenza in regime semiresidenziale (meno di 10 ore giornaliere) è prevista solo nell'ambito di un progetto di inserimento residenziale a breve-medio termine.

L'accoglienza nella Comunità è consentita fino ad un'età massima di 65 anni.

#### **Art. 5 - Funzionamento**

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.



#### **Art. 6 – Organizzazione, gestione e compiti a carico della Cooperativa**

La Cooperativa provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la struttura in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 comprese eventuali e successive modificazioni. In particolare provvede a:

- a) gestire la Comunità secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 9, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività;
- b) realizzare il progetto generale di Comunità, presentato in sede di richiesta di autorizzazione e di proposta di convenzione, seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della ASUR/Area Vasta 2/UMEA, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con il Servizio Sociale professionale del Comune di Ancona e con l'Unità Multidisciplinare Età Adulta (UMEA) della ASUR/Area Vasta 2;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale in vigore e di predisporre il regolamento interno di struttura;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune e trasmettere i risultati al Comune e alla ASUR/Area Vasta 2;
- g) presentare annualmente al Comune ed alla ASUR/Area Vasta 2 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo-riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte;
- h) segnalare al Comune di Ancona le assenze per motivi diversi dalla malattia superiori a 30 giorni e comunque le situazioni che non garantiscono una regolare presenza nella Comunità.

La Cooperativa, altresì, provvede:

- alla fornitura degli arredi e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia e guardaroba, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti come previsto al successivo art. 11.

#### **Art. 7 – Obblighi del Comune di Ancona**

Il Comune provvede:

- a) alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni in relazione al progetto di gestione, ai singoli PEP ed alle linee di programma concordate;
- b) alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- c) ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

#### **Art. 8 – Obblighi della ASUR/Area Vasta 2**

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- a) ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
  - b) alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA;
  - c) ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.
- Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

#### Art. 9 - Prestazioni

Nella Comunità la Cooperativa assicura le seguenti prestazioni:

- a) servizi generali e alberghieri;
- b) assistenza socio-sanitaria alla persona;
- c) educative;
- d) formative e di animazione;
- e) trasporto per attività esterne;
- f) coordinamento della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è

garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

#### **Art. 10 - Personale**

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dalla Cooperativa in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Ancona.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

La Cooperativa si impegna ad impiegare in modo continuativo e secondo le esigenze di servizio il proprio personale, individuando tra questo le unità facenti parte dell'organico, suddivise tra fisse e sostitute. All'avvio del servizio si impegna altresì a comunicare per iscritto al Comune di Ancona l'organico del personale specificando per ogni dipendente il monte ore settimanale e la decorrenza del servizio presso la Comunità, i dati anagrafici e i titoli di studio e di servizio, allegando le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali.

In caso di sostituzione del personale nel corso della durata della convenzione, la Cooperativa trasmette, prima dell'assunzione, o contemporaneamente in caso di sostituzione immediata, una comunicazione scritta al Servizio Servizi Sociali specificando per ogni nuovo dipendente i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio e la decorrenza del servizio, allegando le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali.

Sarà cura della Cooperativa esporre in una bacheca, all'interno dei locali della Comunità, il calendario e gli orari di presenza di ciascun operatore.

L'utilizzo di volontari o tirocinanti va inteso come supporto al servizio e mai in sostituzione del personale in dotazione alla struttura.

Presso la Comunità deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

#### Obblighi della Cooperativa nei confronti del personale

La Cooperativa si impegna ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi regionali. nei confronti dei propri dipendenti ed alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.

La Cooperativa si obbliga altresì ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi regionali anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la Cooperativa anche qualora la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Cooperativa si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente atto da parte del dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative del Comune di Ancona, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il dirigente comunale è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con il contratto in essere con il Comune.

Nulla è dovuto alla Cooperativa per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, compreso lo sciopero dei dipendenti.

#### **Art. 11 – Responsabilità e copertura assicurativa**

La Cooperativa conduttrice della struttura risponde verso terzi dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio per fatto della Cooperativa medesima o dei suoi dipendenti e operatori, sollevando pertanto il Comune e la ASUR Area Vasta n. 2 da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.

Ugualmente il Comune e la ASUR/Area Vasta 2 sono sollevate da ogni e qualsiasi responsabilità per disservizi nei confronti dell'utenza e comunque per qualsiasi causa connesse agli obblighi derivanti dalla gestione e dalla conduzione della struttura.

La Cooperativa deve pertanto provvedere ad adeguata copertura assicurativa per RCT in cui anche gli utenti del "Centro" devono essere considerati "terzi", con i seguenti massimali:

- danni a cose €. 750.000,00;
- danni a persone €. 1.000.000,00.

Copia di detta polizza sarà consegnata al Settore Politiche sociali del Comune di Ancona.

#### **Art. 12 - Aggiornamento**

Il personale della Cooperativa deve svolgere annualmente un monte di 10 ore di aggiornamento partecipando a corsi organizzati dalla Cooperativa medesima su argomenti all'uopo concordati con il Settore Politiche Sociali ed Educative del Comune di Ancona e la ASUR/Area Vasta 2, senza alcun onere per dette Amministrazioni.

#### **Art. 13- Lavoro di rete**

La Cooperativa deve svolgere un lavoro di ricerca orientato all'individuazione di una "rete di risorse" mirante a favorire dinamicità, flessibilità e vivacità di funzionamento della struttura e il suo inserimento nel contesto sociale. Tale lavoro deve altresì favorire:

- accesso e partecipazione degli ospiti ad iniziative pubbliche e private esistenti sul territorio, privilegiando esperienze educative e ricreative esterne;
- accesso alla struttura da parte di giovani e adulti del quartiere che, in specifiche fasce orarie e con modalità preventivamente concordate, vogliono partecipare ad attività ricreative e socializzanti ivi promosse.

La Cooperativa per i volontari, compresi i volontari del Servizio Civile, dovrà accendere adeguata assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

#### **Art. 14 – Durata**

La presente convenzione ha durata per il periodo 01/01/2013 – 31.12.2013.

#### **Art. 15 – Retta**

Il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite concordata con la Cooperativa ammonta ad Euro 135,80 (IVA esente).

Sulla base di quanto previsto da appositi atti della Regione Marche relativi alle Co.S.E.R, i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% del tetto massimo di retta (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- il restante importo di € 78,30, residuale sul costo di € 135,80 corrispondente alla retta complessiva giornaliera pro-capite concordata ai fini della presente convenzione, per il 50% verrà posto a carico del Comune di Ancona, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite, e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona fino alla concorrenza massima per l'anno 2013 di €. 96.557,37. Infatti, in considerazione del disposto della DGRM 1798/2012, relativa alla gestione provvisoria del budget 2013, l'importo degli oneri sostenuti nell'anno 2012 (€. 98.527,93) è stato decurtato del 2% e, quindi, viene fissato in €. 96.557,37 per l'anno 2013).

- Pertanto le quote a carico della ASUR Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona fino alla concorrenza annua massima di €. 96.557,37 e del Comune di Ancona sono le seguenti:
- a) **quota sanitaria** giornaliera a carico della ASUR/Area Vasta 2 **Euro 39,15;**
  - b) **quota sociale** giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, **Euro 39,15.**

Le quote a) e b) sono corrisposte al 50% in caso di accesso alla Comunità in regime semiresidenziale per meno di 10 ore giornaliere, come previsto all'art. 4.

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Le prestazioni ed i servizi aggiuntivi, che concorrono alla formazione del costo della retta complessiva giornaliera pro-capite di Euro 135,80 (IVA esente), derivano dalle gravi condizioni sanitarie degli ospiti che richiedono un adeguato carico assistenziale in termini di tipologia e ore di assistenza, nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia. Le singole voci dei costi che concorrono alla determinazione della retta pro-capite giornaliera sono desumibili dall'allegato A (centro di costo – gestione annua - calcolato su 8 posti). L'accesso alla struttura viene disposto in base alla valutazione congiunta tra operatori sociali del Comune e operatori sanitari dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta (UMEA) della ASUR/Area Vasta 2. I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA.

#### **Art. 16 - Liquidazioni**

La liquidazione delle quote a) e b), rispettivamente a carico del Comune e della ASUR/Area Vasta 2, viene effettuata dietro presentazione di fattura mensile riferita al numero degli ospiti ammessi nella Comunità e al numero dei giorni di presenza di ciascun utente. Relativamente all'ASUR Area Vasta 2 Sede Operativa di Ancona la liquidazione del fatturato avverrà fin o alla concorrenza massima annuale di €. 98.527,83. La fattura deve essere corredata del prospetto nominativo delle presenze giornaliere degli utenti e firmata dal Coordinatore della struttura.

Sulle quote a) e b), rispettivamente a carico della ASUR/Area Vasta 2, del Comune e dell'ospite, non si applica alcuna riduzione:

- in caso di assenze saltuarie o continuative fino al 14° giorno;
- in caso di ricovero ospedaliero, con l'obbligo da parte della Comunità di garantire il supporto nell'assistenza per la durata della degenza.

Sulle quote a) e b), rispettivamente a carico della ASUR/Area Vasta 2, del Comune e dell'ospite, si applica una riduzione pari al 25 % a partire dal 15° giorno di assenza continuativa in caso di assenza dell'utente per i rientri programmati in famiglia o per altro motivo comunque giustificato.

Il pagamento delle quote a) e b), rispettivamente a carico della ASUR/Area Vasta 2, del Comune e dell'ospite, viene sospeso dal primo giorno di assenza nel caso di ricovero temporaneo in altra struttura residenziale.

La quota a carico degli utenti, determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, viene versata direttamente dagli stessi alla Cooperativa Papa Giovanni XXIII.

Il pagamento verrà effettuata entro 120 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio rispettivamente della ASUR/Area Vasta 2 e del Comune.

Il ritardo nei pagamenti non dà diritto alla Cooperativa di chiedere la corresponsione degli interessi di mora né lo scioglimento del contratto.

Il Comune e ASUR/Area Vasta 2 hanno la facoltà di sospendere nella misura che riterranno opportuna la liquidazione delle fatture alla Cooperativa qualora, diffidata, non provveda a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

#### **Art. 16 – Valore presunto della convenzione**

Il valore complessivo della convenzione, per n. 7 posti e per il periodo 01/01/2013 – 31.12.2013, è pari presumibilmente a complessivi € 346.969 (IVA esente) di cui €. 146.912,50 (1/2 di €.115 = €. 57,5x7x365) a

carico della Regione Marche, e la somma restante così suddivisa al 50% a carico del Comune di Ancona e per il 50% a carico dell'ASUR AV2 fino alla concorrenza annua massima di €. 96.557,37.

**Art. 17 – Adempimenti in materia antimafia (Legge 13 agosto 2010 n.136)**

I pagamenti in dipendenza della presente convenzione saranno effettuati ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 tramite bonifico su apposito conto corrente o conti correnti bancari/o o postale/i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i bonifici riporteranno il seguente codice identificativo gara (CIG): 4244633DF2

La Cooperativa ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune e all'ASUR/Area Vasta 2, comunque entro 7 giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto/i corrente/i di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

E' fatto obbligo della Cooperativa, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, di osservare, in tutte le operazioni ad essa riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136.

Si conviene espressamente, ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n.136, che l'inadempimento della Cooperativa agli obblighi previsti dall'art.3 della sopra citata legge comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione. La comunicazione e la procedura per l'attivazione della suddetta clausola saranno avviate in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

**Art. 18 – Dichiarazione di capacità**

La Cooperativa dichiara di disporre dell'organizzazione e delle competenze professionali idonee e di essere in condizione di fornire, tramite i propri operatori, le prestazioni e forniture richieste. La venuta meno di tali capacità, a insindacabile giudizio del Comune di Ancona, comporterà la risoluzione del contratto.

**Art. 19– Cauzione**

Si dà atto che a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, la Cooperativa ha prestato garanzia fideiussoria di € \_\_\_\_\_ pari al 5% del corrispettivo presunto annuale mediante fidejussione bancaria n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ che, in originale, si allega al presente contratto sotto la lettera \_\_\_ a formare parte integrante.

**Art. 20 - Divieto di cessione del contratto**

E' vietata qualunque cessione, in tutto o in parte, del contratto e dei servizi relativi salva espressa autorizzazione del Comune. La Cooperativa è responsabile di ogni conseguente danno e subisce quanto previsto al successivo art. 21, compresa la perdita della cauzione di cui al precedente art. 18.

E' fatto altresì divieto alla Cooperativa di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla avvenuta esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

**Art. 21 - Risoluzione della convenzione**

Il Comune di Ancona e la ASUR/Area Vasta 2 si riservano la facoltà di accertare in qualsiasi momento l'adempimento da parte della Cooperativa del regolare espletamento del servizio.

La Cooperativa è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione.

Eventuali infrazioni o inadempienze saranno contestate per iscritto dal Comune, con lettera raccomandata A.R., con fissazione del termine di 10 gg. perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine o dopo tre contestazioni fondate o infrazioni di particolare gravità, è facoltà dell'Amministrazione ritenere risolta la convenzione, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, anche prima della scadenza di cui al precedente art. 14.

Costituiscono ulteriori cause di risoluzione del contratto:

- la frode o la grave negligenza a danno dell'Amministrazione comunale o della ASUR/Area Vasta 2;
- l'ipotesi di cessione del contratto già prevista all'art. 19.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo qualora ripetutamente si verificano le ipotesi di cui al successivo art. 21 e in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile del Comune, la Cooperativa non dia sicuro affidamento nella esecuzione del servizio.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Cooperativa, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione da parte del Comune, salvo il risarcimento del maggiore danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti della Cooperativa derivanti dal presente contratto, ovvero da altri contratti comunque in corso con il Comune.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla Cooperativa a mezzo lettera Raccomandata A.R.

#### **Art. 22 – Penale**

La Cooperativa, senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a penalità da Euro 500,00 ad Euro 5.000,000 qualora:

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio erogato;
- assicuri una presenza di operatori inferiore a quella prevista;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio per gli utenti e danno per l'Amministrazione;
- compia violazioni dei diritti degli utenti nonché svolga pratiche lesive della libertà e della dignità degli utenti.

In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali e/o della ASUR Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Ancona procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la Cooperativa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora la Cooperativa non adempia a tale incombenza nel termine prefissato e non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, il responsabile del settore interessato disporrà l'applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.

L'ammontare delle penali è addebitato, di norma, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture, ovvero sulla cauzione.

#### **Art. 23 – Controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

#### **Art. 24 - Norme generali**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

#### **Art. 25 – Privacy**

I dati contenuti nella presente convenzione ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n.196, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. I rappresentanti legali della Zona territoriale n. 7 e della Cooperativa dichiara nodi aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D.lgs 30/06/2003 n.196.

#### **Art. 26 – Oneri del contratto**

Tutte le spese contrattuali, dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata e senza diritto a rivalsa, sono a carico della Cooperativa.

#### **Art. 27 – Nomina Responsabile Privacy**

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2006 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con delibera del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Papa Giovanni XXIII "Responsabile esterno del

trattamento dei dati personali di cui la Cooperativa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona,

Dr. Ciro Del Pesce  
Direttore Area Servizi per la Persona e la Famiglia  
Comune di Ancona

ASUR/ Area Vasta n. 2  
Il Direttore

Per "Il Samaritano"  
Cooperativa "Papa Giovanni XXIII"  
Il Presidente e Legale Rappresentante  
Sbarbati Don Giancarlo